



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 329/2025

sul ricorso in materia pensionistica n.**69817**, depositato in data 14 febbraio 2025, ad istanza di **T. E.**, nato a OMISSIS (C.F.OMISSIS) rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Solimando (C.F. SLMMLE68B13L049Z; PEC: avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it) e Silvia Solimando (C.F. SLMSLV74C65A662Z; avv.silviasolimando@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Bari, nella via Marcello Celentano n. 35

contro

- **L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** (c.f./p.i. 01661590891) con sede legale a Siracusa nel Corso Gelone n. 17, in persona del direttore generale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Giglia (GGLGNN72E52B602T; PEC: avv.giovannagiglia@pec.it);

- **L'Inps** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y; PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi

(C.F.VLRFNC72E20L112A; PEC:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti

del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590

Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura

Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 (fax 0917798749);

Udito, all'odierna udienza pubblica, l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito, per

l'Inps e l'avvocato Vanni Di San Vincenzo per l'Azienda Sanitaria

Provinciale di Siracusa,

Premesso in

fatto

1. L'odierno ricorrente ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la rideterminazione del proprio trattamento previdenziale con applicazione dei miglioramenti stipendiali disposti nel CCNL relativo al personale dell'Area Sanità per il triennio 2019 – 2021, con condanna dell'Inps a procedere alla suddetta riliquidazione, nonché al pagamento dei ratei arretrati.

2. L'INPS si costituiva in data 6 agosto 2025, comunicando che il trattamento pensionistico in questione era stato riliquidato, con adeguamento dell'importo, a partire dal mese di luglio 2025 e preannunciando il pagamento dei relativi arretrati insieme alla rata di agosto.

L'ente previdenziale, quindi, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione la materia del contendere.

3. L'azienda sanitaria, costituitasi con memoria depositata in data 8 settembre 2025, affermava di aver provveduto agli adempimenti di propria competenza in epoca antecedente al ricorso, del quale chiedeva la reiezione.

4. Il ricorrente, il 2 settembre 2025, trasmetteva una memoria in cui dichiarava di convenire sulla declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipati.

5. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, con note dell'8 settembre 2025, trasmetteva la delibera di conferimento dell'incarico al legale ed il ricorso e il D.F.U, notificati.

6. Uditi, all'odierna udienza pubblica, l'avvocato Norrito, per l'INPS, e l'avvocato Vanni Di San Vincenzo, per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, su delega del procuratore costituito, confermavano le precedenti difese.

Considerato in

Diritto

1. La presente controversia attiene alla pretesa del ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico includendovi i miglioramenti contrattuali nel frattempo intervenuti.

2. L'INPS, costituendosi, ha comunicato l'adozione di provvedimenti integralmente satisfattivi delle pretese attoree chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. La difesa del pensionato ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese dell'amministrazione previdenziale.

4. Ciò premesso, il giudizio, deve essere definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in quanto l'ente previdenziale ha provveduto nei termini di cui alla domanda solo dopo l'istaurazione del giudizio.

5. In base al principio della soccombenza virtuale, si condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 500,00 (250/00) comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Le spese, fra le altre parti, invece, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna INPS, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

Il Giudice

(Adriana Parlato)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 14 novembre 2025

Pubblicata il 17 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

